



## Art. 2 Aveni diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto possono essere ammessi i soggetti in situazione di handicap fisico o psichico grave in tutte quelle attività connesse allo sviluppo di abilità di autonomia, nonché alla effettiva integrazione scolastica degli stessi .

L'ammissione al servizio è disposta dal 3° settore su richiesta della scuola e su autorizzazione dell'ASP,

Il servizio riguarda l'anno scolastico 2016/2017-Gennaio-giugno e 2017/2018.

## Art. 3 Articolazione di massima del servizio

Le modalità di seguito descritte si riferiscono in via di massima al servizio da rendere nell'anno scolastico 2016/2017, Gennaio-giugno e A.S.2017/2018 con riferimento al monte ore determinato dal 3° settore.

Il Comune di Siacca si riserva , sia in esecuzione di disposizioni legislative che di mutate disponibilità finanziarie, la possibilità di rimodulare ed articolare diversamente il servizio nonché il monte ore di attività di cui possono usufruire gli utenti.

Il servizio si sviluppa attraverso l'utilizzo di operatori di integrazione scolastica con specifiche competenze ed esperienze nel campo dell'handicap, la cui tipologia sarà individuata dalla scuola che richiede l'intervento.

Gli addetti al servizio devono avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie, per un livello di inquadramento nella cat. d 1, con riferimento al C.C.N.L. cooperative del settore socio- sanitario ed assistenziale- educativo in vigore:

- possesso di apposita qualifica;
- esperienza documentata nell'attività di cui trattasi.

Detti operatori, nel limite delle proprie competenze, previa indicazione e sotto la diretta responsabilità, devono:

a) collaborare con gli insegnanti ed il personale delle scuole per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel Piano dell'offerta formativa e del Piano educativo Individualizzato , avendo cura di attuare le azioni e le strategie individuate dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze socio-relazionali.

b) nell'ambito della realizzazione del piano educativo individualizzato, l'operatore deve accompagnare l'alunno disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi nell'ambito dell'autonomia personale e delle competenze sociali.

c) collaborare in aula e nei laboratori con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale e socio-relazionale, operando sempre su indicazione e responsabilità diretta della scuola.

Viene destinato un monte ore complessivo, globale ed indifferenziato per ciascun utente.

L'ammontare del detto monte ore viene determinato dal 3° settore in relazione alle risorse disponibili per un massimo di 100 ore per utente.

Mensilmente deve inoltre presentare prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile dell' ente accreditato.

## COSTI

Costo orario riconosciuto ad operatore (a cui vanno poi aggiunti il 2% quali spese generali ed organizzative e l'IVA al 5% se dovuta)

Euro 16,02

Il comune di Sciacca si riserva, nel corso dell'anno scolastico, di aggiornare i costi in base ad eventuale rimodulazione del servizio e/o a nuove disposizioni contrattuali del CCNL e di legge.

## Art. 4 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli utenti,
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio- assistenziali per le quali è accreditato;
- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- a stipulare, prima dell'avvio del servizio, idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile (con massimali di garanzia di euro 500.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose), specifico per il servizio da svolgere, esonerando il Comune di Sciacca, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- ad inviare al Comune di Sciacca., entro sette giorni dall'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale corredato dal titolo di studio e dalla documentazione relativa ad altri titoli e servizi prestati, nonché dalla documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, e con l'indicazione degli utenti dallo stesso seguito;
- ad inviare al Comune di Sciacca., entro dieci giorni dall'avvio del servizio, il piano di realizzazione dei progetti migliorativi;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- a collaborare con le strutture pubbliche frequentate dagli utenti ammessi al servizio in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- a realizzare i servizi aggiuntivi o migliorativi, offerti gratuitamente ed indicati nella Carta dei servizi, per come nella stessa descritti ed a favore di tutti gli utenti che ne faranno richiesta;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- a comunicare tempestivamente il regime fiscale ai fini IVA a cui l'ente è soggetto;
- ad applicare a tutti i propri collaboratori le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prendendo atto che la violazione degli obblighi comportamentali de quo comporterà la risoluzione del rapporto regolato dal presente patto;
- ad osservare i principi di rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. con riferimento ad ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'ente sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio;
- a non conferire incarichi professionali e/o assumere dipendenti del Comune di Sciacca;

- di prendere atto che il Comune di Sciacca. potrà in qualsiasi momento recedere dai rapporti instaurati con la ditta affidataria del servizio nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione, ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia oggetto del presente patto, nonché procedere ad una ulteriore revisione del servizio stesso legata alle disponibilità finanziarie effettive del Comune, senza che nulla possa pretendere la ditta in entrambe le ipotesi ora prospettate.

Il Comune di Sciacca. invece:

- opererà in presenza di certificato DURC regolare
- potrà effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90s.m.i. e del successivo art. 12;
- si riserva infine, come sopra indicato, la possibilità di recedere dal rapporto instaurato con la ditta affidataria del servizio nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione, ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia oggetto del presente patto, nonché procedere ad una ulteriore revisione del servizio legata alle disponibilità finanziarie effettive , senza che in dette ipotesi l' ente affidatario possa pretendere dal Comune , alcunché.

#### art. 5 Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, l'ente si impegna ad utilizzare il personale minimo descritto nel precedente art. 3, avente le caratteristiche nello stesso articolo indicate, comunicandone al Comune di Sciacca. l'elenco, per come specificato nell'art. 4, corredato della documentazione nello stesso articolo indicata.

Il Comune di Sciacca. in ogni caso è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'ente e il Comune

L'ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale assegnato.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente che al Comune. ed alla scuola, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Sciacca ed alla scuola.

Il personale impiegato non potrà avere rapporti di convivenza o di parentela o affinità entro il secondo grado con l'utente da assistere.

#### Art. 6 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente gestore è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/94), nonché di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Comune di Sciacca. procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 12 per la risoluzione del rapporto.

#### Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Comune di Sciacca. corrisponderà all'ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, corredata di prospetto riepilogativo mensile delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile della ditta.

Inoltre, a partire dal secondo mese di svolgimento del servizio, ai fini della liquidazione di quanto dovuto, l'ente dovrà fornire al Comune di Sciacca ulteriore ed esaustiva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori che, si ricorda, dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Nell'ipotesi di mancato pagamento delle dette spettanze protratto per due mesi ovvero reiterato per due volte nel corso dell'affidamento, si procederà alla risoluzione del rapporto.

Alla liquidazione il Comune di Sciacca. provvederà, in presenza di certificazione DURC regolare, entro trenta giorni dalla data in cui la fattura perviene al Settore Servizi Sociali, previo controllo positivo della documentazione sopra indicata o di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta dall'ufficio.

Inoltre il Comune di Sciacca. verificherà in occasione dei pagamenti l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, procedendo in caso di mancato assolvimento per come stabilito dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 3, comma 8, della stessa Legge.

## Art. 8 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente affidatario :

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, esonerando il Comune di Sciacca da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

## Art. 9 Controlli

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Comune di Sciacca attuerà forme specifiche di controllo e di verifica, anche con il coinvolgimento delle parti sociali interessate.

## Art. 10 Durata

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione nel Registro comunale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione ed è riferito al solo anno scolastico 2016/2017.gennaio-giugno ed A.S. 2017/2018.

Il patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

## Art. 11 Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal comune di Sciacca., delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, che inciderà sulla quota del 2% prevista a titolo di spese generali e di organizzazione.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 12.

## Art. 12 Risoluzione

Il presente patto può essere risolto dal Comune di Sciacca, con la cancellazione dalla sezione del registro a cui si riferisce il patto stesso e revoca dell'affidamento del servizio per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato, ovvero non utilizzabile (art. 5 ultimo comma);
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato negli articoli 4, 6 e 7 del presente patto.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A/R. del Comune di Sciacca., nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni. Il mancato accoglimento delle dette controdeduzioni comporterà la risoluzione. La risoluzione darà luogo alla cancellazione dal Registro ed alla revoca dell'affidamento e alla relativa comunicazione al competente Assessorato Regionale. Il Comune di Sciacca può inoltre recedere dal rapporto nell'ipotesi di cui all'art. 4 ultimo comma, con le precisazioni ivi indicate.

Il foro territorialmente competente è quello di Sciacca

Letto il presente Patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto, le parti lo sottoscrivono, dichiarando l'ente accreditato, nella persona di \_\_\_\_\_, di accettarlo interamente ed espressamente anche in ogni sua clausola

Data.....

Per il Comune di Sciacca  
Il Dirigente 3° settore

Per l'Ente accreditato